



# ***CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE***

***Città Metropolitana di Torino***

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102


E-MAIL [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it)

## **SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE**

***Determinazione N. 550***

***del 22/09/2023***

**OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO  
DI OPERATORE TECNICO ESPERTO – INSERVIENTE  
ADDETTO ALLE PULIZIE PRESSO ASILO NIDO  
COMUNALE, CON RISERVA LEGGE 68/99 ART. 18 -  
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA  
PROCEDURA CONCURSALE**



## Determinazione n° 550 del 22/09/2023.

**Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI OPERATORE TECNICO ESPERTO – INSERVIENTE ADDETTO ALLE PULIZIE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, CON RISERVA LEGGE 68/99 ART. 18 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA CONCURSUALE**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

#### Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

#### Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 dell'11/04/2023 di approvazione del *Programma Triennale del Fabbisogno di personale (PFTP) 2023-2025*, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 14/07/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni, in Legge n. 113/2021, che contiene tra l'altro, la modifica e l'aggiornamento al suddetto Piano Triennale del Fabbisogno di personale;

nelle quali, tra l'altro, è previsto n.1 posto, a tempo pieno e indeterminato, dell'Area degli Operatori Esperti (ex categoria B1), nel profilo professionale di *"Inserviente addetto alle pulizie"* da assegnare al Settore Politiche Sociali / Servizio Asilo Nido, mediante concorso pubblico;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 448 del 28/07/2023, con la quale veniva attivata la procedura di concorso in parola e approvato il relativo bando;

**RICHIAMATA** altresì la propria precedente determinazione n. 531 del 14/09/2023 di ammissione di n. 3 candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando, mentre sono risultati esclusi n.28 candidati;

**CONSIDERATO** che successivamente al suddetto provvedimento di esclusione sono pervenute richieste di revisione del provvedimento di esclusione da parte di alcuni candidati non ammessi;

**RILEVATO**, a seguito di riesame di tutte le domande presentate, che il Bando di concorso presenta oggettivamente criticità in merito all'interpretazione del requisito previsto all'art. III lett.L), *"Attestato di qualifica professionale/comprovate competenze" rilasciato da istituto Ente Formativo riconosciuto/accreditato di "Operatore addetto all'infanzia" (o altra dicitura di analogo concetto attinente il posto a concorso), in esito a un percorso di formazione di almeno 600 ore"*, che rende difficile un giudizio interpretativo unico, e, concretamente, esclude dalla procedura candidati che potrebbero validamente parteciparvi, secondo le effettive necessità dell'Ente verificate anche con l'Ufficio Politiche Sociali e il Segretario Comunale.

**VISTO** il bando della procedura selettiva di che trattasi, il quale prevede espressamente all'art. IX: *L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il presente bando quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa. Della revoca dovrà essere data comunicazione con le modalità ordinariamente previste;*

**RICHIAMATO** l'art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento*

*dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”;*

**CONSIDERATO** che le ragioni di opportunità suddette, occorre procedere alla revoca della procedura selettiva suindicata;

**DATO ATTO** che:

- la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso, principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Puglia, Lecce, sent. n. 1437/2016; Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014; Tar Toscana, sent. n. 6037/2003);
- oltremodo, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela, ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, Sent. n. 1646/2012);
- il provvedimento di annullamento dispiega la sua efficacia nei confronti dell'atto annullato con una specifica potenzialità retroattiva che colloca ex tunc l'effetto di annullamento sull'atto invalido.

**RICHIAMATI**

il D. Lgs. N. 267/2000;

il D. Lgs. N. 118/2011 e successive modificazioni;

il D. Lgs. N. 126/2014;

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011);

Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il Regolamento comunale di contabilità

Il Regolamento comunale sui controlli interni;

**EVIDENZIATO** che la revoca del bando di concorso pubblico sarà resa nota con le stesse modalità di pubblicazione del bando stesso, ossia sul sito Istituzionale dell'Ente, nella sezione “Albo Pretorio”, Amministrazione Trasparente –sezione “concorsi” e sul portale di reclutamento “inPA”

**RITENUTO**, pertanto, opportuno:

-procedere alla revoca del bando di concorso quanto prima, dando mandato all'ufficio personale di procedere al rimborso del versamento della tassa di concorso delle candidature pervenute;

-trasmettere il presente provvedimento di revoca ai candidati delle domande ammesse;

## **DETERMINA**

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di annullare, in autotutela, la procedura concorsuale attivata con la propria Determinazione n. 448 del 28/07/2023, “APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERATORE TECNICO ESPERTO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – INSERVIENTE ADDETTO ALLE PULIZIE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, CON RISERVA LEGGE 68/99 ART.18” con la quale è stata attivata la procedura di concorso in oggetto
2. Di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca, ai fini della trasparenza amministrativa, sugli stessi mezzi di comunicazione adottati per la pubblicazione del bando “de quo”;

3. Di approvare l'Avviso di revoca sopra citato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

4. Di demandare all'Ufficio Personale il rimborso della tassa di concorso versata dai candidati;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
E PERSONALE  
firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale.

Rivarolo C.se 22/09/2023

il Segretario Generale  
Dott. Aldo MAGGIO

---